2024/3130

20.12.2024

INDIRIZZO (UE) 2024/3130 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 agosto 2024

che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) *(BCE/2024/23)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti, delle risorse e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali di quegli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2) Per migliorare l'efficienza operativa e la trasparenza delle procedure dell'Eurosistema relative alla mobilizzazione e alla gestione delle garanzie, è opportuno che le BCN gestiscano le garanzie mobilizzate dalle controparti nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema in modo armonizzato, ossia mediante procedimenti standardizzati e operativamente uniformi, indipendentemente dal luogo in cui è situata la garanzia o la controparte.

(3) A tal fine, l'Eurosistema ha sviluppato il sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) quale piattaforma unica dell'Eurosistema che consente alle BCN di gestire attività idonee e contante stanziati in garanzia dalle rispettive controparti. Di conseguenza, la BCE ha adottato l'indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea (BCE/2024/22) [1]. L'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) integra il quadro di attuazione della politica monetaria di cui all'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) [2] e sostituisce le disposizioni in materia di gestione delle garanzie contenute in tale indirizzo. L'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) stabilisce in particolare norme e disposizioni armonizzate per le BCN per gestire garanzie mobilizzate dalle controparti su base nazionale e transfrontaliera al fine di garantire le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema e per taluni altri scopi.

(4) In vista dell'adozione dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) e nell'interesse di chiarezza e certezza del diritto, alcune disposizioni dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) relative alla mobilizzazione e alla gestione delle garanzie sono divenute obsolete ed è opportuno siano soppresse, oppure devono essere modificate.

(5) In particolare, a seguito dell'adozione dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22) e per quanto riguarda l'attuazione dell'ECMS, a) i sistemi di pooling e i sistemi con individuazione specifica dell'attività sottostante (sistemi di earmarking) nazionali utilizzati dalle BCN per gestire le garanzie cesseranno di essere utilizzati ed è opportuno che le norme associate siano soppresse, b) è opportuno che le procedure di regolamento e le norme che disciplinano la mobilizzazione di garanzie transfrontaliera siano adeguate, c) è opportuno che i criteri di idoneità per l'utilizzo i) dei sistemi di regolamento dei titoli (securities settlement systems, SSS), ii) dei collegamenti tra SSS e iii) degli agenti triparty siano modificati; d) è opportuno che gli strumenti di debito presentino una quantità espressa in valore nominale per essere idonei quali garanzia e rispettare gli standard di mercato per la denominazione dei titoli.

(6) È opportuno che dopo la scadenza del periodo transitorio applicabile, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie per i quali non è disponibile un'adeguata valutazione della qualità creditizia non siano più accettati come garanzie dell'Eurosistema.

[1] Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).

[2] Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(7) È necessario fornire maggiore chiarezza nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF) per quanto riguarda l'accettazione dei rating in valuta locale e dei rating in valuta diversa dall'euro da parte delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institutions, ECAIs).

(8) In linea con l'impegno dell'Eurosistema di ridurre la propria dipendenza dai rating esterni, i rating dei sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente (in-house credit assessment systems, ICAS) dalle BCN, ove disponibili, devono avere la priorità rispetto ai rating di altri sistemi di valutazione della qualità creditizia per determinare l'idoneità dei debitori e dei garanti dei crediti e gli scarti di garanzia applicabili.

(9) Per garantire la certezza del diritto, è necessario allineare la data di applicazione del presente indirizzo a quella dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). Il presente indirizzo dovrebbe perciò applicarsi a partire dal 18 novembre 2024.

(10) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1. all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il presente indirizzo detta norme uniformi per l'attuazione della politica monetaria unica da parte dell'Eurosistema negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le norme in materia di mobilizzazione e gestione delle garanzie sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea (BCE/2024/22) (*).

(*) Indirizzo (UE) 2024/3129 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2024, relativo alla gestione delle garanzie nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (BCE/2024/22) (GU L, 2024/3129, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/3129/oj).»;

2. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al punto 16, la lettera d) è soppressa;

b) il punto 18 è soppresso;

c) il punto 20 è soppresso;

d) il punto 22 *bis* è soppresso;

e) al punto 23, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) emessi da soggetti stabiliti nello Stato membro della propria BCN di appartenenza:»;

f) il punto 24 è soppresso;

g) il punto 25 *bis* è sostituito dal seguente:

«25 *bis*) per "collegamento idoneo" si intende un collegamento idoneo come definito all'articolo 2, punto 26) dell'indirizzo UE 2024/3129 (BCE/2024/22);»;

h) il punto 25 *ter* è sostituito dal seguente:

«25 *ter*) per "sistema di regolamento delle operazioni in titoli idoneo (SSS idoneo)" si intende un SSS idoneo come definito all'articolo 2, punto 27) dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22);»;

i) il punto 54 è sostituito dal seguente:

«54) per "richiesta di margini" (margin call) si intende una procedura connessa all'applicazione di margini di variazione. Tale procedura prevede che, qualora il valore delle attività mobilizzate da una controparte a garanzia, misurato periodicamente, scenda al di sotto di un determinato livello (sotto-collateralizzazione), l'Eurosistema richiede alla controparte di fornire attività idonee aggiuntive o contante;»;

j) è inserito il seguente punto 72 *bis*:

«72 *bis*) per "pooling" si intende il pooling come definito all'articolo 2, punto 44) dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22);»;

k) il punto 73 è soppresso;

l) il punto 76 *bis* è soppresso;

m) il punto 81 è soppresso;

n) il punto 95 è soppresso;

3. all'articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se del caso, in relazione al punto b), forniscono garanzie adeguate mediante corrispondenti margini di garanzia per mezzo di attività idonee o contante sufficienti. La mobilizzazione del contante come garanzia può essere avviata anche da una BCN in conformità all'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

4. all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il credito erogato mediante l'operazione di rifinanziamento marginale ha durata overnight. Il credito è rimborsato nella giornata successiva in cui TARGET è aperto.»;

5. all'articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Gli ordini di pagamento connessi alla partecipazione a operazioni di mercato aperto finalizzate a immettere liquidità o all'impiego di operazioni di rifinanziamento marginale sono regolati solo dopo il trasferimento definitivo delle attività idonee a garanzia dell'operazione.»;

6. all'articolo 50, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le transazioni relative alle sue operazioni di mercato aperto nello stesso momento in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro con tutte le controparti che abbiano fornito sufficienti attività idonee a garanzia in conformità alle procedure di regolamento precisate all'articolo 9 dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). Tuttavia, a causa dei vincoli operativi e delle caratteristiche tecniche (ad esempio degli SSS), l'ora del giorno in cui le operazioni di mercato aperto vengono regolate può variare tra i diversi Stati membri la cui moneta è l'euro.»;

7. all'articolo 51, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'Eurosistema persegue l'obiettivo di regolare le operazioni di mercato aperto effettuate mediante procedure d'asta standard il primo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET è aperto.»;

8. L'articolo 53 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i requisiti stabiliti nel presente capitolo e nell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22), le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN o dalla BCE possono dettare disposizioni aggiuntive relative al regolamento per un particolare strumento di politica monetaria.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le procedure di fine giornata sono specificate nella documentazione relativa a TARGET e nell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

9. L'articolo 58 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Eurosistema applica un quadro di riferimento unico per le attività idonee comune a tutte le sue operazioni di finanziamento, come stabilito dal presente indirizzo, e gestisce tali attività in conformità all'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se le controparti forniscono attività idonee a garanzia, la BCN di appartenenza utilizza il pooling per mantenere tali attività in conformità all'articolo 3 dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

10. all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. La BCE pubblica un elenco aggiornato di attività negoziabili idonee sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET. Le attività negoziabili comprese nell'elenco di attività negoziabili idonee divengono idonee all'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso specifico di strumenti di debito con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità dalla data di emissione.»;

11. all'articolo 62 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4. Per essere idonei, gli strumenti di debito devono presentare una quantità espressa in valore nominale.»;

12. L'articolo 66 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per essere idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi nel SEE con un SDA che gestisce i) un SSS idoneo o ii) un SSS con un collegamento idoneo a un SSS idoneo.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

c) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di "global bearer" devono essere emessi sotto forma di "new global notes" (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o un SDA che opera un i) SSS idoneo o ii) un SSS con un collegamento idoneo a un SSS idoneo. Tale requisito non trova applicazione nel caso di strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di "global bearer" emessi sotto forma di "classical global note" anteriormente al 1º gennaio 2007, e nel caso di riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione.»;

13. L'articolo 67 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le procedure di regolamento applicabili alla mobilizzazione di attività negoziabili come garanzia sono precisate nell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). Per essere idonei, gli strumenti di debito devono essere trasferibili mediante registrazioni contabili e regolati ai sensi della legge di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, cosicché il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alla legge di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»;

b) il paragrafo 1 *bis* è soppresso;

c) il paragrafo 2 è soppresso;

14. L'articolo 70 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per essere idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi da un emittente stabilito nel SEE o in un paese del G10 non appartenente al SEE, salve le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 *bis* a 6 del presente articolo e al paragrafo 4 dell'articolo 81 *bis*. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.

2. Per essere idonei, i garanti di strumenti di debito devono essere stabiliti nel SEE, a meno che una garanzia non sia utilizzata per determinare la conformità di tale strumento di debito ai requisiti di qualità creditizia per determinati strumenti di debito, salve le eccezioni di cui ai paragrafi 3 *bis* e 4. La possibilità di utilizzare un rating attribuito da ECAI al garante per determinare la conformità ai pertinenti requisiti di qualità creditizia per determinati strumenti di debito è prevista all'articolo 84.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

15. l'articolo 86 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 86*

Rating in valuta locale e in valuta diversa dall'euro

Ai fini dei rating attribuiti da ECAI all'emittente e al garante, i rating in valuta diversa dall'euro sono accettabili. Se l'attività è denominata nella valuta nazionale dell'emittente, è ritenuto accettabile anche il rating in valuta locale dell'emittente. Se l'attività è denominata nella valuta nazionale del garante, è ritenuto accettabile anche il rating in valuta locale del garante.»

16. L'articolo 87 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In mancanza di un'adeguata valutazione della qualità creditizia per l'emissione, l'emittente o il garante fornita da un'ECAI accettata, ai sensi dell'articolo 84, lettera a) o b), una valutazione implicita della qualità creditizia di attività negoziabili (ad eccezione dei titoli garantiti da attività) è ricavata dall'Eurosistema in conformità alle norme contenute nel paragrafo 2. Tale valutazione implicita deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia definiti dall'Eurosistema.»

b) il paragrafo 3 è soppresso;

17. l'articolo 98 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 98*

Procedure di trattamento

I crediti sono trattati in conformità alle procedure dell'Eurosistema previste nelle rispettive regolamentazioni nazionali delle BCN, se del caso, in conformità all'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

18. L'articolo 109 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti sulla base della qualità creditizia dei debitori o dei garanti fornita dai sistemi o dalle fonti di valutazione del merito di credito come determinati in conformità all'articolo 110.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i debitori o i garanti dei crediti mobilizzati come garanzia, le controparti sono tenute ad assicurare l'utilizzo delle valutazioni della qualità creditizia più aggiornate rese disponibili dai loro sistemi o dalle loro fonti di valutazione del merito di credito, come determinato in conformità all'articolo 110.»;

19. L'articolo 110 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«**Determinazione del sistema o della fonte di valutazione del merito di credito**»;

b) è inserito il seguente paragrafo -1:

«-1. I sistemi di valutazione della qualità creditizia sviluppati internamente (in-house credit assessment systems, ICAS) dalle BCN accettati dall'Eurosistema in conformità ai criteri generali di accettazione di cui al Titolo V della parte quarta sono utilizzati come fonte primaria di valutazione della qualità creditizia di debitori e garanti dei crediti mobilizzati come garanzia laddove sia disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un ICAS accettato, della BCN di appartenenza o di qualsiasi altra BCN.»;

c) i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le controparti che mobilizzano crediti come garanzia possono scegliere un sistema o una fonte di valutazione del merito di credito supplementari tra una delle altre fonti di valutazione del merito di credito accettate dall'Eurosistema in conformità ai criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte quarta. Il sistema o la fonte di valutazione del merito di credito selezionati ai sensi del presente paragrafo sono denominati sistema secondario o fonte secondaria di valutazione del merito di credito della controparte. Il sistema secondario o la fonte secondaria di valutazione del merito di credito possono essere utilizzati solo se non è disponibile alcuna valutazione del merito di credito da parte di un'ICAS per il debitore o il garante interessato.

2. La BCN di appartenenza può consentire alle proprie controparti di usare più di due sistemi o fonti di valutazione del merito di credito, su presentazione di un'istanza motivata alla BCN di appartenenza, supportata da opportune esigenze operative derivanti dalla mancanza di copertura sufficiente dei sistemi o delle fonti di valutazione del merito di credito principali e secondari.

3. Nel caso in cui alla controparte sia concesso utilizzare più di due sistemi o fonti di valutazione del merito di credito ai sensi del paragrafo 2, si prevede che il sistema secondario o la fonte secondaria di valutazione del merito di credito della controparte siano quelli che forniscono la valutazione della qualità creditizia del maggior numero di debitori dei crediti mobilizzati come garanzia tra i sistemi o le fonti di valutazione del merito di credito della controparte selezionati in conformità ai paragrafi 1 e 2 in aggiunta alla fonte primaria di valutazione del merito di credito. Se esistono valutazioni del merito di credito da più sistemi o fonti di valutazione del credito accettati per la controparte, la valutazione utilizzata per determinare l'idoneità rispettivamente del debitore o del garante e gli scarti di garanzia applicabili al relativo credito è, in conformità ai paragrafi da 1 a 3, quella prodotta: a) dalla fonte primaria di valutazione del merito di? credito o, in sua assenza, b) il sistema secondario o la fonte secondaria di valutazione del merito di credito, laddove selezionati dalla controparte, o, in loro assenza, c) dai sistemi o dalle fonti di valutazione del merito di credito supplementari di cui al paragrafo 2, laddove selezionati dalla controparte.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In circostanze specifiche, ed in particolare quando una controparte introduce il proprio sistema IRB o inizia a utilizzare i crediti come garanzia, la BCN di appartenenza, dietro presentazione di istanza motivata, può eccezionalmente accordare una deroga alla controparte rispetto al periodo minimo di 12 mesi previsto al paragrafo 4, e consentire alla controparte di cambiare la propria scelta del sistema o fonte di valutazione del merito di credito anche prima della scadenza di tale periodo minimo.»;

e) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora una controparte abbia scelto le ECAI come fonte di valutazione del merito di credito, è possibile utilizzare un rating ECAI relativo al debitore o al garante. Qualora per il medesimo credito sia disponibile più di un rating ECAI relativo al debitore e/o al garante, è utilizzata la valutazione migliore disponibile tra quelle di tutte le ECAI accettate, in conformità ai paragrafi da 1 a 3.»;

20. L'articolo 111 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Se esiste una valutazione della qualità creditizia da parte dei sistemi o delle fonti determinate in conformità all'articolo 110, l'Eurosistema la usa per determinare se l'ente del settore pubblico che opera come debitore o garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili, previsti all'articolo 108».;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Eurosistema valuta la qualità creditizia dei crediti per i quali una società non finanziaria opera come debitore o garante nel seguente modo: la valutazione del merito di credito fornita dai sistemi o dalle fonti di valutazione del credito, come determinati in conformità all'articolo 110, deve soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività non negoziabili previsti dall'articolo 108.»;

21. all'articolo 112 *bis*, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Non è necessario che i DECC siano valutati da una delle fonti di valutazione del merito di credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte quarta.

2. Ogni credito sottostante nel pool di garanzie del DECC è sottoposto a valutazione del merito di credito da una delle fonti di valutazione del credito accettate dall'Eurosistema in conformità con i criteri generali di accettazione previsti nel Titolo V della parte quarta. Inoltre, il sistema o la fonte di valutazione del merito di credito usati devono essere lo stesso sistema o la stessa fonte selezionati dall'originator in conformità all'articolo 110. Le regole sui requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per i crediti sottostanti stabilite nella sezione 1 sono applicabili.»:

22. all'articolo 118, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

23. all'articolo 128, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market):

l'Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello (sotto-collateralizzazione), la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini in conformità all'articolo 136. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN è tenuta a restituire il contante in eccesso;»;

24. al punto 134, la lettera d) è soppressa;

25. l'articolo 136 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività mobilizzate come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono sottoposte a valutazione giornaliera dalle BCN, in conformità alle regole di valutazione previste negli articoli 134 e 135.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora, dopo la valutazione e l'applicazione degli scarti di garanzia, l'importo delle attività mobilizzate non sia pari a quanto necessario in quel giorno, sono effettuate richieste di margini in conformità alle procedure stabilite all'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22). Qualora il valore delle attività idonee mobilizzate come garanzia da una controparte, a seguito di una loro rivalutazione, ecceda l'importo dovuto dalla controparte più il margine di variazione, se del caso, la BCN restituisce il contante in eccesso che la controparte ha fornito come margine aggiuntivo.»;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

26. l'articolo 144 *bis* è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le BCN provvedono affinché una controparte permanga responsabile del tempestivo rimborso di qualsivoglia ammontare di flussi di cassa negativi relativi ad attività idonee da essa offerte o utilizzate a garanzia e gestite in conformità all'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se una controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema può, senza esservi obbligato, effettuare il relativo pagamento.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importi pagati dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 2 sono considerati un credito dell'Eurosistema per il quale è applicabile una sanzione in conformità all'articolo 154.»;

27. l'articolo 148 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 148*

Mobilizzazione transfrontaliera di attività idonee

Le controparti possono utilizzare attività idonee su base transfrontaliera nell'ambito dell'area dell'euro per tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema in conformità alle procedure applicabili alla mobilizzazione di attività idonee come garanzia precisate nell'indirizzo (UE) 2024/3129 (BCE/2024/22).»;

28. l'articolo 149 è soppresso;

29. l'articolo 150 è soppresso;

30. l'articolo 151 è soppresso;

31. l'articolo 152 è soppresso;

32. l'allegato VI è soppresso;

33. l'allegato VI bis è soppresso;

34. l'allegato XII è modificato come segue:

a) nell'«Indice degli esempi», l'«Esempio 6 | Misure per il controllo dei rischi» è soppresso;

b) la sezione VI, intitolata «ESEMPIO 6: MISURE PER IL CONTROLLO DEI RISCHI», è soppressa.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 18 novembre 2024. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre l'11 ottobre 2024.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 agosto 2024

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE